

Art. 59 (Modifiche all'articolo 90 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 90 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *(omissis)*
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *(omissis)*
- c) al comma 2 la parola: “valuta” è sostituita dalle seguenti: “prende in considerazione”;
- d) al comma 3, dopo le parole: “più imprese” è inserita la seguente: “esecutrici”;
- e) al comma 4 le parole: “Nel caso di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea”;
- f) al comma 7, dopo le parole: “dei lavori comunica” sono inserite le seguenti: “alle imprese affidatarie”;
- g) al comma 9, alinea, dopo le parole: “un'unica impresa” sono inserite le seguenti: “o ad un lavoratore autonomo”;
- h) al comma 9, lettera a), primo periodo, le parole: “dell'impresa affidataria” sono sostituite dalle seguenti: “delle imprese affidatarie”;
- i) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini – giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI” e, dopo le parole: “da parte delle imprese” sono inserite le seguenti: “e dei lavoratori autonomi”;
- l) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini – giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI” e, dopo le parole “documento unico di regolarità contributiva” sono inserite le seguenti: “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 – bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;
- m) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 – bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).”;
- n) al comma 10, dopo le parole: “quando prevista” sono inserite le seguenti: “oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”.